



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 24 dicembre 2021 n.212**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 11 della Legge 19 novembre 2019 n.157;*

*Visto il Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 13 dicembre 2021;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SOMME AI FIDUCIANTI DI S.M.I. S.P.A.**

### **Art.1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 della Legge 19 novembre 2019 n.157, disciplina le modalità di rimborso dei soggetti, persone fisiche, titolari di mandato di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari, stipulato con la società finanziaria e fiduciaria S.M.I. – San Marino Investimenti S.p.A. (di seguito “S.M.I.”), alla data del provvedimento di sottoposizione della medesima società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nonché alla data di entrata in vigore del presente decreto, che provino di aver subito una ingiusta perdita finanziaria in ragione del compimento di frodi o truffe da parte della S.M.I., così come definite e accertate ai sensi di quanto previsto dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168, e dimostrino, altresì, l'assenza di concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse e depositate fiduciariamente presso la S.M.I..
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, il presente decreto delegato disciplina altresì le modalità di accesso alle prestazioni del “Fondo straordinario di tutela delle frodi finanziarie” (di seguito “Fondo Straordinario”), istituito con la Legge n. 21 dicembre 2017 n. 147 e disciplinato dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168, da parte dei medesimi soggetti di cui al precedente comma 1, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dagli articoli successivi, quale modalità di rimborso dei soggetti fiduciari della S.M.I.
3. Il Fondo Straordinario opera entro i limiti della propria dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione delle istanze corredate di idonea documentazione.

## **Art. 2**

### *(Presupposti e aventi diritto al rimborso)*

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 possono accedere alle risorse del Fondo Straordinario purché dimostrino, mediante la produzione di idonea documentazione:
  - a) di essere titolari di mandato fiduciario di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari, consistenti in liquidità o strumenti finanziari, alla data del provvedimento di sottoposizione della SMI alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  - b) di aver subito perdite finanziarie nell'ambito della gestione del rapporto di amministrazione fiduciaria intrattenuto con la S.M.I., a seguito di frodi o truffe compiute dalla medesima società e accertate in sede giudiziale in via definitiva oppure, nel caso di archiviazione del reato, in considerazione della penale responsabilità accertata dal giudice in capo alla predetta società, sulla base degli indizi e delle prove acquisite nel corso del procedimento;
  - c) che il presupposto di cui alla precedente lettera b), nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna indagine giudiziale o questa si sia conclusa con archiviazione per estinzione del reato, sia stato accertato positivamente dalla Banca Centrale, a seguito della verifica della presumibile esistenza della frode o della truffa commessa dalla S.M.I., sulla base della documentazione presentata dagli istanti nonché delle risultanze del relativo rapporto ispettivo;
  - d) di essere iscritti, in quanto aventi diritto alle restituzioni, nella sezione separata dello stato passivo della S.M.I.;
  - e) di non avere concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse;
  - f) di non aver subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi.
2. In caso di morte dei soggetti di cui all'articolo 1, possono beneficiare dell'intervento del Fondo Straordinario i relativi successori, per causa di morte, che hanno acquisito la titolarità del patrimonio mobiliare oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria stipulato con la S.M.I. dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della società e che continuano a risultarne titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Possono altresì beneficiare del medesimo intervento del Fondo Straordinario i familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, costituiti dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile, dal convivente more uxorio, dai parenti entro il quarto grado, che hanno acquisito la titolarità del patrimonio mobiliare oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria con la SMI, a seguito di trasferimento di tale rapporto, con atti tra i vivi, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della società e che continuano a risultarne titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 3**

### *(Modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo Straordinario)*

1. Gli aventi diritto al rimborso, o i loro rappresentanti, possono chiedere l'accesso alle somme del Fondo Straordinario presentandone, anche in via telematica, istanza a mezzo raccomandata a/r, indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, debitamente sottoscritta nelle forme di cui al modello allegato sub. "A", disponibile anche sul sito internet della stessa Banca Centrale, [www.bcsn.sm](http://www.bcsn.sm), entro il termine di 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'istanza deve indicare:
  - a) nominativo, codice ISS o codice Fiscale, residenza ed eventuale elezione di domicilio degli aventi diritto e dell'eventuale loro rappresentante;
  - b) documentazione da cui risulti l'ammontare e la tipologia del patrimonio mobiliare oggetto del mandato di amministrazione fiduciaria in essere con la SMI, vale a dire l'ammontare delle

somme liquide ovvero la quantità e tipologia, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari gestiti;

- c) l'indicazione della somma di rimborso richiesta a titolo di indennizzo;
- d) i dati identificativi di cui alla lettera a) con riferimento ai successori e familiari, che hanno acquisito la titolarità del patrimonio mobiliare amministrato fiduciariamente dalla S.M.I., unitamente alle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) i dati necessari per il pagamento delle somme richieste a titolo di rimborso tramite bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto;
- f) dichiarazione di conformità all'originale dei documenti richiesti al seguente comma 2, che possono essere trasmessi in copia semplice;
- g) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

2. Sono allegati all'istanza di cui al precedente comma 1, i seguenti documenti:

- a) copia del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e copia dei relativi codici ISS o codici fiscali;
- b) nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, copia del documento di riconoscimento valido dei successori e dei familiare e dell'eventuale loro rappresentante e copia dei relativi codici ISS o codici fiscali;
- c) copia del mandato fiduciario stipulato con la SMI e copia della documentazione idonea a dimostrare l'acquisto e la titolarità da parte dei successori e familiari delle somme liquide e/o degli strumenti finanziari oggetto del predetto mandato fiduciario;
- d) copia di eventuale documentazione amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento della commissione di frodi o truffe da parte della S.M.I., o comunque della sussistenza della relativa responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 2, che hanno causato ingiuste perdite finanziarie ai soggetti richiedenti;
- e) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto, attestante che i dichiaranti:
  - non hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi;
  - non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro o rimborso relative alle perdite finanziarie subite;
  - sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale;
  - in caso di successione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante firma autenticata, attestante la data di decesso del titolare del mandato fiduciario con la SMI, i dati anagrafici di tutti i successori, per causa di morte, e le rispettive quote ereditarie spettanti, la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.

#### **Art. 4**

##### *(Misura dell'indennizzo)*

1. Una volta verificata positivamente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rimborso, l'indennizzo a favore di ciascun soggetto richiedente è determinato dalla Banca Centrale nella misura del 100% delle somme richieste, entro il limite massimo complessivo di euro 100.000,00 (euro centomila/00) per ciascun avente diritto, fatto salvo il rispetto della dotazione finanziaria disponibile del Fondo Straordinario nell'esercizio finanziario in corso.

2. I soggetti richiedenti, residenti nella Repubblica di San Marino, che non risultino integralmente soddisfatti nelle proprie ragioni di credito, hanno diritto ad ottenere un indennizzo

in misura superiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00) nel caso in cui l'ammontare delle perdite finanziarie subite e comprovate superi tale limite.

#### **Art. 5**

##### *(Modalità dell'indennizzo)*

1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, gli organi liquidatori della SMI trasmettono alla Banca Centrale, gli elenchi, secondo l'ordine alfabetico, dei titolari del patrimonio mobiliare oggetto di mandato fiduciario, alla data del provvedimento di sottoposizione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché dei soggetti che ne sono diventati successivamente titolari per causa di morte o atto tra i vivi, con i rispettivi dati anagrafici.
2. La Banca Centrale approva il piano di riparto delle risorse del Fondo Straordinario sulla base delle istanze munite di idonea documentazione.
3. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato a favore degli aventi diritto, previa cessione dei rispettivi crediti a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, che subentra pertanto nelle relative ragioni creditorie, secondo il piano di riparto disposto e approvato dalla Banca Centrale, sulla base delle istanze corredate di idonea documentazione. La Banca Centrale dispone il pagamento degli indennizzi con la massima celerità, anche mediante piani di riparto parziale delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento. Il pagamento degli indennizzi è effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto. In caso di rifinanziamento del Fondo Straordinario con risorse finanziarie aggiuntive, gli importi dovuti sono corrisposti d'ufficio agli aventi diritto, secondo i relativi piani di riparto approvati dalla Banca Centrale.
4. Qualora nei confronti dei soggetti richiedenti siano pendenti azioni di responsabilità o procedimenti connessi alla liquidazione coatta amministrativa della S.M.I., il pagamento degli indennizzi di cui ai commi precedenti è sospeso sino alla definizione delle predette azioni e procedimenti.

#### **Art. 6**

##### *(Deliberazioni della Banca Centrale)*

1. Le domande di accesso al Fondo Straordinario sono esaminate dalla Banca Centrale secondo l'ordine cronologico di presentazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.
2. La Banca Centrale, qualora l'istanza risulti incompleta, può richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari, anche in relazione alla peculiarità della situazione, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rimborso. In tal caso, il termine di cui al comma precedente è sospeso sino al nuovo termine indicato dalla stessa Banca Centrale per la produzione delle informazioni o documentazione integrative.
3. Qualora la presentazione dell'eventuale documentazione integrativa da parte dei soggetti richiedenti non avvenga entro il termine indicato della Banca Centrale, l'istanza di rimborso di cui ai commi precedenti viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta dalla Banca Centrale.
4. Gli organi della procedura liquidatoria della SMI forniscono, senza oneri per i soggetti richiedenti, la documentazione in loro possesso entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti.
5. La Banca Centrale, nei casi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti per il rimborso nonché delle violazioni commesse dalla S.M.I., che presuppongono l'esistenza della frode o della truffa ai danni dei propri fiduciari, sulla base della documentazione presentata dagli istanti e delle risultanze delle indagini e verifiche svolte sull'operato della società, riportate nel relativo rapporto ispettivo.

6. La Banca Centrale determina la misura dell'indennizzo a favore degli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 4, e stabilisce altresì i criteri per la determinazione del piano di riparto delle risorse presenti nel Fondo Straordinario.

7. Una volta approvato il piano di riparto degli indennizzi, la Banca Centrale ne autorizza il successivo pagamento, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, nel rispetto della dotazione finanziaria del Fondo Straordinario medesimo.

**Art. 7**

*(Norme attuative)*

1. La Banca Centrale, entro il 15 febbraio 2022, rende disponibili sul proprio sito internet informazioni chiare e dettagliate circa le modalità di presentazione delle domande di rimborso e gli adempimenti a tal fine necessari per l'ottenimento dell'indennizzo da parte dei soggetti istanti.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 dicembre 2021/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini*

p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
IL SEGRETARIO DI STATO

*Teodoro Lonfernini*

ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SOMME AI FIDUCIANTI DELLA S.M.I. – SAN MARINO  
INVESTIMENTI S.P.A

da inoltrare anche tramite e-mail all'indirizzo: [segreteria@bcsm.sm](mailto:segreteria@bcsm.sm)

**RACCOMANDATA A/R**

Spett.le Banca Centrale  
Via del Voltone 120,  
Repubblica di San Marino  
47890 RSM

**DOMANDA DI RIMBORSO**

In qualità di \_\_\_ Intestatario, \_\_\_ Legale Rappresentante, \_\_\_ Erede \_\_\_ Altro (barrare con una crocetta)

**PERSONA FISICA**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Stato (Sammarinese/Estero) \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod Fiscale \_\_\_\_\_

Oppure Cod. ISS) \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato (Sammarinese/Estero) \_\_\_\_\_

**ALTRI RECAPITI**

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

**COORDINATE BANCARIE PER IL RIMBORSO**

C/C intestato a \_\_\_\_\_ Istituto \_\_\_\_\_

*Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente estero*

IBAN \_\_\_\_\_

*Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente italiano*

Esclusivamente in caso di conto estero specificare il codice BIC-SWIFT \_\_\_\_\_

In caso di accoglimento totale della domanda verrà effettuato il rimborso sulle coordinate bancarie fornite, senza ulteriore comunicazione da parte della Società.

**MANDATO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI MOBILIARI STIPULATO CON S.M.I.**

Numero identificativo del contratto \_\_\_\_\_ Intestatario \_\_\_\_\_

Somma richiesta a titolo di rimborso € \_\_\_\_\_

**Documenti allegati alla presente domanda di rimborso:**

- copia del codice fiscale o codice ISS dell'avente diritto e dell'eventuale rappresentante ovvero dei successori o familiari e dell'eventuale loro rappresentante;
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità dell'avente diritto e dell'eventuale rappresentante ovvero dei successori o familiari e dell'eventuale loro rappresentante;
- copia del contratto di amministrazione fiduciaria stipulato con la SMI e copia della documentazione idonea a dimostrare l'acquisto e la titolarità da parte dei successori e familiari delle somme liquide e/o degli strumenti finanziari oggetto del mandato fiduciario
- copia di eventuale documentazione amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento della commissione di frodi o truffe da parte della S.M.I., o comunque della sussistenza della relativa responsabilità penale, che hanno causato ingiuste perdite finanziarie al soggetto richiedente
- delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata dell'avente diritto, attestante che il dichiarante:
  - non ha subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi;
  - non ha ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro o rimborso relative alle perdite finanziarie subite;
  - è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale;
  - in caso di successione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante firma autenticata, attestante la data di decesso del titolare del mandato fiduciario con la SMI, i dati anagrafici di tutti i successori, per causa di morte, e le rispettive quote ereditarie spettanti, la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.

***Si dichiara che tutta la documentazione prodotta in copia è conforme all'originale***

*Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate, ai sensi Legge 21 Dicembre 2018 n.171*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_